



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 3 del 25/02/2010

Oggetto: ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA ICE SNEI S.P.A. ED IL COMUNE DI ISCHIA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladieci** , addì **venticinque** , del mese di **febbraio** , alle ore **16,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seconda convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	PILATO RAFFAELE	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si	D'AMBRA GUGLIELMO	Si
ZABATTA VINCENZO	No	SORRENTINO GIOVANNI	No
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	IANNOTTA SANDRO	Si
FERRANDINO CIRO	Si	CONTE DAVIDE	Si
MAZZELLA GIOSUE'	No	MONTAGNA LUCA	Si
BERNARDO CARMINE	Si	MATTERA LUIGI	Si
AMBROSINO ROSA	Si	SCOTTI GENNARO	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	Si	PIRICELLI ANTONIO	Si
DI MEGLIO ISIDORO	Si		

Totale Presenti **18** Totale Assenti **3**

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 16) all'o.d.g., come da inversione approvata in precedenza e di cui all'oggetto.

omissis

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale dott.Raffaele Montuori, il quale dà lettura dell'emendamento presentato dalla maggioranza.

omissis

Il Presidente mette quindi ai voti mediante appello nominale l'emendamento formulato dalla maggioranza.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.15

Voti favorevoli N.12 (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli);
Voti astenuti N.3 (Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Davide Conte)

Risultano assenti i consiglieri Ciro Ferrandino, Giosuè Mazzella, Giuseppe Di Meglio, Giovanni Sorrentino, Luigi Mattera, Gennaro Scotti.

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'emendamento presentato dalla maggioranza e che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mette quindi ai voti mediante appello nominale la proposta di delibera così come emendata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.15

Voti favorevoli N.12 (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli);
Voti astenuti N.3 (Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Davide Conte)

Risultano assenti i consiglieri Ciro Ferrandino, Giosuè Mazzella, Giuseppe Di Meglio, Giovanni Sorrentino, Luigi Mattera, Gennaro Scotti.

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvata la proposta di delibera così come emendata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

La società Ice-Snei otteneva, in data 29.08.1968, licenza edilizia n. 152 e relativo assenso paesistico per la costruzione di una villetta monofamiliare in località Sant'Alessandro nel Comune di Ischia.

Con atto n. 26 del 9.10.1969 il Comune di Ischia revocò la predetta licenza sulla scorta dell'intervento dell'ANAS che aveva ritenuto incompatibili con i lavori la presenza dell'area di sedime all'interno di una curva a stretto raggio di una strada statale. L'atto del Comune fu annullato dal Consiglio di Stato con decisione del 19.01.1971, il quale ritenne illegittimo il ritiro dell'atto senza la previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico concreto e specifico.

A seguito di tale annullamento la ricorrente società non riprese i lavori se non ben 13 anni dopo. Conseguentemente con ordinanza sindacale n. 232 dell'11.05.1985 la detta licenza veniva dichiarata decaduta per mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori.

Avverso la pronuncia di decadenza la società proponeva ricorso al Tar Campania - Napoli, il quale con sentenza n. 201 del 12.10.1992, annullava l'ordinanza sindacale ritenendo che la licenza edilizia dovesse considerarsi ancora valida ed efficace (senza aver però preso in considerazione le previsioni del sopravvenuto PRG), unitamente all'autorizzazione paesistica rilasciata dalla Soprintendenza, in quanto l'interruzione dei lavori era da ascrivere a "factum principis" e dunque non imputabile all'inerzia del proprietario.

La Ice-Snei si rivolgeva di nuovo al TAR Campania per ottenere da parte dell'Amministrazione comunale l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 201/1992. Il Collegio adito, con sentenza n. 574 del 07.11.1994 ordinava al Comune di Ischia di ottemperare ponendo in essere *"atti diretti a materializzare l'esecuzione della decisione"*.

Anche a seguito di tale decisione la società non ha posto in essere alcuna iniziativa per intraprendere i lavori.

Nel frattempo è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (D.M. 8.2.99), il quale ha individuato il fondo in questione in zona R.U.A. in cui *"è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti"*.

Solo a distanza di 7 anni, con istanze del giugno 2001 e dell'ottobre 2001, la società Ice Snei ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per iniziare i lavori. Con sentenza n. 5116 del 2001 veniva disposta quindi la nomina del Commissario ad acta nella persona del Presidente della Giunta Regionale ovvero di Dirigente dell'Amministrazione regionale da lui delegato.

Con delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 387 del 20.05.2002, veniva nominato quale Commissario ad acta l'Ing. Edoardo Morrone, il quale in data 4.2.2004, rilasciava alla Ice-Snei il permesso di eseguire i lavori di cui alla licenza edilizia n. 152 del 29.08.1968.

Il dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ischia – assumendo l'illegittimità del provvedimento rilasciato dal Commissario ad acta che, oltre ad essere affetto da un palese difetto di istruttoria per l'omessa valutazione dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale, si poneva in aperto contrasto con le sopravvenute modifiche intervenute al P.R.G. ed al P.T.P. – ha annullato in sede di autotutela il suddetto permesso di costruire con determina n. 21427 dell'1.9.05.

Avverso tale provvedimento la Ice-Snei ha proposto innanzi al TAR Campania sia ricorso al giudice dell'ottemperanza sia ricorso ordinario: il primo (R.G. n. 8187/05 della 3^a Sezione) si è concluso con sentenza n. 2593/2007 che ha dichiarato il ricorso inammissibile; il secondo (R.G. N. 8373/2005 della 6^a Sezione) si è concluso con sentenza n. 8072/06 che ha accolto il ricorso annullando il provvedimento dell'UTC n. 21427/2005.

~~Avverso la sentenza n. 8072/06 pende attualmente ricorso al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Ischia.~~

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia con nota prot. n. 7965 del 30.4.07, in risposta alla richiesta del Comune di Ischia del 15.2.06 prot. n. 469 relativa alla costruzione di un villino unifamiliare in località S. Alessandro da parte della Ice-Snei, ha precisato che *"è da ritenersi che l'autorizzazione paesaggistica sia, in ogni caso, inefficace"* e *"va considerata decaduta"*, *"l'opera avrebbe, allo stato, carattere di abusività e la concessione edilizia carattere di illegittimità, perché priva di autorizzazione paesaggistica"*, invitando l'Amministrazione ad effettuare sopralluogo e a sospendere le opere ove in caso di realizzazione.

Avverso detto provvedimento della Soprintendenza la Ice-Snei ha proposto ricorso al TAR Campania Sez. 6^a recante il n. R.G. 4174/2007, attualmente pendente, nel quale è intervenuto il Comune di Ischia con intervento volontario ad opponendum.

A seguito di determinazione dirigenziale n. 899 del 23.1.09 rilasciata dalla Provincia di Napoli di autorizzazione all'apertura di un passo carrabile temporaneo di cantiere, la Soc. Ice-Snei ha ripreso i lavori. A seguito di accertamenti tecnici il Dirigente dell'Area Tecnica con ordinanza n. 51 del 3.3.09 ha ordinato la sospensione dei lavori per le motivazioni nella stessa ordinanza riportate. Avverso detta ordinanza n. 51/09 la Ice-Snei

ha proposto ricorso al TAR Campania 6^a Sez. Reg.Ric. n. 1340/09 ottenendo la sospensiva.

Per la definizione del contenzioso che dura ormai da oltre quarant'anni si è valutata la possibilità di percorrere una ipotesi transattiva al fine di pervenire ad un accordo con la società allo stato in possesso di un titolo abilitativo, non sospeso in sede giurisdizionale che le consente l'edificazione.

In particolare l'Amministrazione prendendo atto della disponibilità manifestata dalla società alla valutazione di una ipotesi transattiva che ponga fine ai numerosi contenziosi in corso di svolgimento e dagli esiti incerti, ha tenuto conto del rilevante interesse pubblico rappresentato dalla necessità di evitare l'edificazione della villetta monofamiliare nel fondo di cui all'oggetto che, per la sua ubicazione, presenta notevole interessi ai fini dell'acquisizione al patrimonio del Comune di Ischia per essere destinato a finalità di interesse pubblico.

Al fine di pervenire ad una ipotesi di accordo transattivo si sono tenuti diversi incontri tra i rappresentanti dell'Ente e quelli della Società Ice-Snei, i quali sono addivenuti alla determinazione di privilegiare la soluzione della permuta di beni di rispettiva proprietà con l'eventuale conguaglio e precisamente hanno dichiarato la disponibilità

permutare l'immobile di proprietà della Ice-Snei costituito dal fondo appresso identificato (in catasto al Foglio 3 p.lle 109 e 475), con l'appartamento di proprietà comunale sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Gianturco (in catasto al Foglio 9 p.la 31), prevedendo un ulteriore conguaglio a saldo della somma di Euro 300.000 in considerazione del valore del cespite da permutare.

CONSIDERATO che

- la proprietà della soc. Ice-Snei è costituita da un appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale della superficie complessiva di mq. 1667,00 con accesso diretto dalla strada statale via B. Cossa che lo costeggia per tre lati, di rilevante interesse pubblico sotto molteplici profili.
- l'UTC ha proceduto ad effettuare la valutazione e quantificazione del valore degli immobili in questione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente,
- la società Ice -Snei ha manifestato la volontà di rinunciare a tutti i giudizi attualmente pendenti;

CONSIDERATO altresì che occorre dare mandato alla giunta comunale e ai dirigenti dell'area E.F. cui afferisce l'ufficio patrimonio e dell'area tecnica di predisporre, avvalendosi del supporto del legale incaricato avv. prof. Andrea Amatucci, schema di transazione che recependo l'indirizzo espresso dal Consiglio preveda la permuta dei beni individuati e la rinuncia di tutti i giudizi pendenti tra il Comune di Ischia e la società nella ultraquarantennale vicenda giudiziaria.

VISTO l'art. 48 del T.U. 267/00;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/00;

CON dodici voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli) e tre voti astenuti (Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Davide Conte), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportata anche se di seguito materialmente non trascritto

- Ai sensi dell'art. 42 lettera L) del D.Lgs n. 267 di autorizzare la permuta dell'immobile di proprietà della Ice-Snei costituito dall'appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale della superficie complessiva di mq. 1667,00 con accesso diretto dalla strada

statale via B. Cossa che lo costeggia per tre lati (in catasto al Foglio 3 p.lle 109 e 475), con l'appartamento di proprietà comunale sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Gianturco (in catasto al Foglio 9 p.la 31), prevedendo un eventuale conguaglio fino a un massimo di Euro 300.000 in considerazione del valore del cespite da permutare e del vantaggio che l'Ente potrà trarre dall'estinzione dei giudizi in corso prevedendo l'espressa rinuncia da parte della società ricorrente a tutte le azioni proposte anche in ordine al risarcimento del danno che si presume patito incaricando la G.M. e l'U.T.C, delle successive verifiche ed approfondimenti in ordine ai valori dei beni da permutare."

- *stabilire che la presente deliberazione costituisce modifica ed integrazione della deliberazione di C.C. n.09 del 07 maggio 2009 "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari"*
- *stabilire altresì che l'organo esecutivo e il Dirigente Economico Finanziario cui afferisce l'Ufficio Patrimonio provvedano al reperimento di idonee provviste finanziarie per il finanziamento della somma di € 300.000,00 prevista a conguaglio;*
- subordinare l'efficacia del presente atto al rispetto delle condizioni stabilite che costituiranno elementi essenziali del redigendo accordo transattivo, dando espresso mandato alla G.M. ad effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto uno, di approvare lo schema di accordo che dovrà contenere tra l'altro l'impegno della società alla rinuncia a tutti i ricorsi di qualsiasi grado pendenti innanzi all'A.G., inclusi quelli relativi ad eventuali risarcimenti del danno;
- subordinare altresì l'efficacia del presente atto alla acquisizione, da parte della giunta municipale, prima di procedere all'approvazione dell'atto transattivo di idoneo parere legale in ordine alla possibile eventuale soccombenza dell'Ente nei giudizi tuttora pendenti, anche al fine di ottenere opportuna conferma delle valutazioni economiche dei beni oggetto della permuta.
 - stabilire che il presente atto non costruisce riconoscimento alcuno delle ragioni vantate dalla società ICE SNEI, configurandosi come mero atto tendente a una soluzione transattiva dei contenziosi in essere, che caducherà ogni suo effetto in caso di mancata sottoscrizione dell'atto transattivo nei termini su indicati
 - dare atto che il presente atto allo stato non comporta impegno di spesa che sarà assunto all'esito della procedura sull'atto deliberativo di esecuzione della deliberazione consiliare;
- allegare il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con dodici voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli) e tre voti astenuti (Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Davide Conte) resi dai consiglieri presenti e votanti.

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO:
"ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA ICE-SNEI S.P.A. ED IL COMUNE DI ISCHIA.
Il Sindaco**

Vista la proposta di deliberazione agli atti del Consiglio ed avente ad oggetto:
"ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA ICE-SNEI S.P.A. ED IL COMUNE DI ISCHIA.

Considerato che con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 09 febbraio 2010 al n. 3722, la società ICE SNEI S.p.A. ha definitivamente comunicato la propria adesione alla soluzione transattiva ipotizzata sub A) [della proposta deliberativa in discussione] riservandosi ogni altra valutazione circa quella ipotizzata sub B)

Ritenuto, ai fini della conclusione del procedimento teso alla permuta dei beni ipotizzati, di proporre un emendamento alla proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio Comunale convocato per i giorni 15 febbraio e 25 febbraio c.a.

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni

PROPONE DI PORRE IN VOTAZIONE, L' EMENDAMENTO AL TESTO DELLA PIU' VOLTE RICHIAMATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA

- la soppressione dal testo della proposta di deliberazione in discussione della opzione rubricata sub B)
- per l'effetto dare atto che l'unica soluzione individuata per l'ipotesi transattiva con la società ICE SNEI S.p.A. è la seguente:

"Ai sensi dell'art. 42 lettera L) del D.Lgs n. 267 di autorizzare la permuta dell'immobile di proprietà della Ice-Snei costituito dall'appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale della superficie complessiva di mq. 1667,00 con accesso diretto dalla strada statale via B. Cossa che lo costeggia per tre lati (in catasto al Foglio 3 p.IIe 109 e 475), con l'appartamento di proprietà comunale sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Gianturco (in catasto al Foglio 9 p.IIa 31), prevedendo un eventuale conguaglio fino a un massimo di Euro 300.000 in considerazione del valore del cespite da permutare e del vantaggio che l'Ente potrà trarre dall'estinzione dei giudizi in corso prevedendo l'espressa rinuncia da parte della società ricorrente a tutte le azioni proposte anche in ordine al risarcimento del danno che si presume patito incaricando la G.M. e l'U.T.C, delle successive verifiche ed approfondimenti in ordine ai valori dei beni da permutare."

- stabilire che la presente deliberazione costituisce modifica ed integrazione della deliberazione di C.C. n.09 del 07 maggio 2009 "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari"
- stabilire altresì che l'organo esecutivo e il Dirigente Economico Finanziario cui afferisce l'Ufficio Patrimonio provvedano al reperimento di idonee provviste finanziarie per il finanziamento della eventuale somma a conguaglio fino a un massimo di € 300.000,00;
- subordinare l'efficacia del presente atto al rispetto delle condizioni stabilite che costituiranno elementi essenziali del redigendo accordo transattivo, dando espresso mandato alla G.M. ad effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto uno, di approvare lo schema di accordo che dovrà contenere tra l'altro l'impegno della società alla rinuncia a tutti i ricorsi di qualsiasi grado pendenti innanzi all'A.G., inclusi quelli relativi ad eventuali risarcimenti del danno;
- subordinare altresì l'efficacia del presente atto alla acquisizione, da parte della giunta municipale, prima di procedere all'approvazione dell'atto transattivo di idoneo parere legale in ordine alla possibile eventuale soccombenza dell'Ente nei giudizi

tuttora pendenti, anche al fine di ottenere opportuna conferma delle valutazioni economiche dei beni oggetto della permuta.

- Stabilire che il presente atto non costruisce riconoscimento alcuno delle ragioni vantate dalla società ICE SNEI, configurandosi come mero atto tendente a una soluzione transattiva dei contenziosi in essere, che caducherà ogni suo effetto in caso di mancata sottoscrizione dell'atto transattivo nei termini su indicati

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
Fabio Severini

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

Avv. DI MEGLIO ISIDORO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25/3/2010

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO